

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 664-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(LONGO)

(V. Stampato n. 664)

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 novembre 1984
(V. Stampato Camera n. 2269)

modificato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1985

**Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA
per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di produzione dell'energia

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica e per attività sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso.

Alla costituzione della società di cui al comma precedente si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'atto costitutivo della società, che deve prevedere, tra l'altro, la partecipazione di un rappresentante del Ministero del tesoro nel collegio dei sindaci, e le eventuali modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del combustibile, la titolarità del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sarà trasferita alla società di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE*Articolo unico.**Identico.**Identico.*

Nell'atto costitutivo dovrà essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze già effettuate; dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'Enel e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore al venti per cento del capitale sociale.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'ENEL sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformità alle direttive del CIPE.

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel terzo comma, dopo le parole: « ai soggetti di cui al primo comma » sono inserite le seguenti: « nonchè all'Enel ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore complessivamente al venti per cento del capitale sociale.

Identico.

Soppresso.